

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 785

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARRAFFA e MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1992

---

Integrazione al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256,  
recante «Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa  
alla formazione specifica in medicina generale, a norma  
dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212»

---

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità e l'importanza di una formazione specifica in medicina generale sono state avvertite e fatte proprie dalla Comunità economica europea con la direttiva n. 86/457/CEE del Consiglio del 15 settembre 1986.

I contenuti propri di tale direttiva hanno avuto una prima attuazione pratica in Italia con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, con il decreto del Ministro della sanità del 10 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1988, e con il successivo decreto ministeriale del 9 dicembre 1988.

Le specifiche norme di attuazione di tale direttiva sono state però dettate solo con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, emanato sulla base della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante «Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e protezione dei lavoratori».

La delega al Governo ad emanare le norme necessarie per dare attuazione alla direttiva n. 86/457/CEE viene specificata nell'articolo 5 della legge n. 212 del 30 luglio 1990.

Fra i principi e i criteri direttivi fissati dall'articolo 5, in aggiunta a quelli contenuti nella direttiva da attuare, alla lettera a) del comma 1 viene previsto: «regolamentare l'accesso dei medici, in possesso della formazione specifica, alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale per il convenzionamento concernente la medicina generale».

Il decreto legislativo n. 256 dell'8 agosto 1991, che pure ha previsto in modo organico la regolamentazione relativa all'attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, non risulta però puntuale con riferimento a questo criterio.

L'unico elemento che al riguardo viene previsto dal citato decreto legislativo n. 256 del 1991 è la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, che recita: «Dal 1° gennaio 1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2 dell'articolo 1, fatti salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 6, costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale». Questa disposizione però è meramente attuativa di quanto già previsto dalla direttiva n. 86/457/CEE che, all'articolo 7, comma 1, prescrive: «A partire dal 1° gennaio 1995, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni relative ai diritti acquisiti, subordinano l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito dei loro regimi di sicurezza sociale al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 1».

Pertanto non risulta chiara, nella enunciazione del decreto legislativo n. 256, la regolamentazione dell'«accesso dei medici, in possesso della formazione specifica, alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale per il convenzionamento concernente la medicina generale», di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 212 del 1990.

Questa regolamentazione impone l'adozione di specifiche norme al riguardo, nel rispetto dei criteri della legge di delega n. 212 del 1990.

Regolamentare l'accesso dei medici, in possesso della formazione specifica, alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale impone, quindi, se non altro, norme per una valutazione specifica di questo titolo nella formazione delle graduatorie del Servizio sanitario nazionale con l'ulteriore effetto di valorizzare il possesso dell'attesta-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to relativo alla formazione specifica in medicina generale.

Allo stato, infatti, non risulta che i decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, contemplino fra i titoli ai quali dare una valutazione specifica l'attestato relativo alla formazione specifica in medicina generale ai sensi della direttiva n. 86/457/CEE.

L'adozione di specifiche norme volte alla valutazione dell'attestato di formazione specifica in medicina generale risulta, sotto altro profilo, necessaria proprio perchè essa costituisce il modo di dare attuazione completa alla delega contenuta nella legge n. 212 del 1990.

L'integrazione all'articolo 2 del decreto legislativo n. 256 dell'8 agosto 1991, intende, pertanto, conseguire i seguenti obiettivi:

adeguare la normativa ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delega n. 212 del 1990, articolo 5, comma 1, lettera a);

regolamentare l'inserimento dei medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale;

assicurare adeguata e uniforme valutazione alla formazione specifica in medicina generale comprovata dal previsto attestato di cui al decreto legislativo n. 256 dell'8 agosto 1991.

Per un'adeguata regolamentazione dell'accesso dei medici in possesso della formazione specifica in medicina generale alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale si prevede una valutazione espressa di questo titolo con i seguenti parametri:

per la formazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi di medicina generale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, lo stesso punteggio indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, conferito alle specializzazioni in discipline equipollenti ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 10 marzo 1983, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1983, tabella B), ossia punti 2;

per i concorsi di assunzione del personale nelle unità sanitarie locali l'assegnazione di punti 2 nei titoli di carriera da valutarsi ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

Questa ultima integrazione si rende altresì opportuna attesa la specificità della formazione in medicina generale così come disciplinata dalla direttiva n. 86/457/CEE e dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dal 1° gennaio 1993 l'attestato di cui al comma 2 dell'articolo 1 viene valutato:

in ragione di punti 2 per la formazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di medicina generale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

in ragione di punti 2 nei titoli di carriera da valutarsi ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, per i concorsi di assunzione del personale delle unità sanitarie locali».